

TI_GERICHTE 60.2003.65 vom 28. Oktober 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.65

FR: TI_GERICHTE 60.2003.65 du 28 octobre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2003.65 del 28 ottobre 2004

Regeste

istanza di promozione dell'accusa. danneggiamento.

Erwägungen

E. 1

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

E. 2.1

Il reato di cui all'art. 144 cpv. 1 CP - secondo cui è punito per danneggiamento, a querela di parte, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri - presuppone, tra l'altro, che l'autore agisca intenzionalmente o perlomeno con dolo eventuale (cfr. BSK StGB II - P.

WEISSENBERGER, Basilea 2003, n. 27 ad art. 144 CP; J. REH-BERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 170; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 14 n. 50; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 23 ad art. 144 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 144 CP).

E. 2.2

Il querelato, interrogato il 9.1.2003 dinanzi alla polizia, ha dichiarato di non ritenersi in alcun modo “ (...) responsabile del reato di danneggiamento ”, avendo sempre pensato che la pianta fosse di sua proprietà, essendo la stessa stata “ (...) lasciata all'esterno della rete metallica da lui (_____ IS 1) impiantata ”, rilevando inoltre che il querelante avrebbe

“ (...) sempre reciso solo i rami posti sul suo lato e la chioma era tutta dalla mia parte (AI 2, verbale d’interrogatorio 9.1.2003, p. 1). Ha altresì asserito di aver eseguito l’ordine impartitogli dal pretore di tagliare le piante, negando “ (...) di aver danneggiato la sua rete metallica ” e di essere “ (...) convinto che se non avessi tagliato quell’albero il sig. IS 1 mi avrebbe ugualmente querelato e questo è stato solo un pretesto per litigare con me ” (AI 2, verbale d’interrogatorio 9.1.2003, p. 1). Dal contenuto della sua deposizione non si può ritenere che _____ PI 1 abbia agito intenzionalmente, ritenuto che egli ha asserito di non sapere che la pianta fosse di proprietà del querelante e di aver tagliato la pianta allo scopo di rispettare l’ordine impartitogli dal pretore. Non sembra quindi che egli abbia voluto oppure abbia preso in considerazione di danneggiare la pianta apparentemente di proprietà del querelante, tagliandola intenzionalmente. Circa la rete di cinta egli ha sostenuto di non avervi arrecato alcun danno, negando quindi ogni addebito.

E. 2.3

Dal rapporto di constatazione del 15.11.2002 della polizia comunale di _____ redatto dall’ausiliario _____ e prodotto in sede di querela, emerge che: “ il giorno 15 novembre 2002 sono stato chiamato dal Signor IS 1 per costatare i danni nella sua proprietà. Il signor _____ PI 1 ha danneggiato la rete di cinta di proprietà IS 1, tagliando una pianta ” (copia rapporto di constatazione 15.11.2002 allegato alla querela penale 5/9.12.2002). Giova al proposito rilevare, come confermato dallo stesso querelante, l’ausiliario della polizia è intervenuto su sua richiesta unicamente per costatare il danno. Di conseguenza, sia questo rapporto sia la fotografia agli atti - dalla quale emerge soltanto che la rete metallica è rovinata (cfr. fotografia allegata alla querela penale 5/9.12.2002) -, non sono evidentemente idonei a comprovare che il querelato avrebbe agito intenzionalmente ai sensi dell’art. 144 CP, considerato inoltre che sia il querelante sia l’ausiliario di polizia non erano presenti al momento dei fatti accaduti.

E. 2.4

Infine, il fatto che a mente dell’istante la pianta sarebbe di sua proprietà, che il querelato l’avrebbe tagliata lasciandola sul posto senza avvertirlo e che il querelato sarebbe irritato per avere perso una causa dinanzi al pretore, non permettono di concludere nel senso da lui desiderato, essendo mere affermazioni di parte e non indizi sufficienti a sostanziare la tesi secondo cui il querelato avrebbe danneggiato intenzionalmente la pianta, rispettivamente la rete metallica. In assenza di ulteriori prove attestanti il presunto agire intenzionale del querelato, il decreto impugnato non può che essere confermato.

E. 3

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell’istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall’indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

E. 4

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 144 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di _____ IS 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF. 4. Intimazione: - terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.